

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-625 del 09/02/2017 |
| Oggetto | Concessione per uso abitazione di porzione dell'immobile demaniale Casa di Guardia del fiume Lamone in comune di Faenza. Pratica RAPPT0343/15RN02 - Bosi Antonio e Chiarini Federica. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-660 del 09/02/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno nove FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Concessione per uso abitazione di porzione dell'immobile demaniale Casa di Guardia del fiume Lamone in comune di Faenza. Pratica RAPPT0343/15RN02 - Bosi Antonio e Chiarini Federica.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione

Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici datata 23/12/2015 e registrata il 23/12/2015 al n. PG.2015.0887273 di protocollo, il Sig. Bosi Antonio, C.F. BSONTN54R13D458I, unitamente a Chiarini Federica, C.F. CHRFR71D54D458I, ha chiesto il rinnovo della concessione per l'uso abitazione di una porzione dell'immobile demaniale Casa di Guardia del fiume Lamone in Via F.lli Rosselli 17 a Faenza censita in comune di Faenza al foglio 152/a, mappale 119, costituita da una unità abitativa della superficie convenzionale di metri quadrati 117,00 e dalla annessa pertinenza ad uso orto di metri quadrati 400,00, rilasciata con determinazione n. 6715 del 24/06/2010 che ne stabiliva la durata fino al 31/12/2015 - procedimento attuale RAPPT0343/15RN02;

VISTE le disposizioni in materia:

- gli articoli 822, 823, 1571 e seguenti del codice Civile;
- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. n. 1036/2007 concernente l'assegnazione delle Case di Guardia a fini di servizio;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATI inoltre gli articoli 14 e 19 della L.R. 13/2015 che in materia di demanio idrico hanno attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le funzioni relative alla difesa del suolo, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 192 del 29.06.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state

presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è assoggettato l'utilizzo del bene demaniale;
- che l'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota PC/2016/24897 del 20/09/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/0011776 del 22/09/2016, su richiesta di questa Struttura PGRA.2016.9465 del 02/08/2016, ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 subordinatamente ad alcune condizioni;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e in conformità al nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile nel rispetto delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita in € 75,00 dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004;
- che i canoni annui dovuti per gli utilizzi demaniali di cui sopra, ossia orto domestico e uso abitativo, sono stati calcolati in conformità a quanto disposto all'art. 20, comma 3, lettera b) e d), come modificato con la D.G.R. 895/2007, ossia nello specifico, per l'uso ad orto domestico, sommando all'importo fisso di € 125,00 per i primi 200 mq un ulteriore importo variabile a seconda dell'eccedenza e derivante dall'applicazione di un'apposita formula, e, per l'uso abitativo, che nel caso concerne la Casa di Guardia, desumendo il valore di mercato delle locazioni dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 ammonta a € 5.081,00;

RICHIAMATA la determina di concessione 6715/2010 che stabiliva il canone annuo in € 5.081,00;

VISTE:

- la nota PG.2013.0019998 del 24/01/2013 con la quale, su richiesta dell'interessato assunta a PG.2013.0016358 del 21/01/2013, si autorizzava l'esecuzione di lavori urgenti di ripresa muratura entro l'importo massimo di € 18.471,75 da scontare dalle annualità del canone, a fronte di un importo documentato dei lavori eseguiti;
- la fattura quietanzata e il bonifico bancario del pagamento effettuato per l'importo complessivo di € 17.586,35;

CONSIDERATO pertanto che quest'ultima somma ha coperto i canoni

per le annualità 2013, 2014, 2015 e parte dell'annualità 2016 fino alla cifra di € 2.343,35;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 23.12.2015 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004
- con nota datata 04/10/2016 e registrata a PGRA/2016/13910 del 08/11/2016 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione da parte di tutti gli interessati e inoltre:
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 2.737,65, eseguito in data 28.10.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, a completamente del canone per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015;
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00, eseguito in data 03.10.2016 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale;
- con nota datata 11/01/2017 e registrata a PGRA/2016/421 del 12/01/2017 ha trasmesso l'originale della fideiussione bancaria accordata dalla Banca di Imola SPA per la somma di € 5.081,00 e fino alla scadenza della concessione fissata nel disciplinare al 31/12/2021, ai sensi di quanto disposto all'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione, a suo tempo rilasciata con atto 6715/2010, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto del nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono

integralmente richiamate:

1. di accordare a Bosi Antonio, C.F. BSONTN54R13D458I, unitamente a Chiarini Federica, C.F. CHRFR71D54D458I, il rinnovo della concessione per l'uso abitazione di una porzione dell'immobile Casa Guardia del fiume Lamone in Via F.lli Rosselli 17 a Faenza censita in comune di Faenza al foglio 152/a, mappale 119, costituita da una unità abitativa della superficie convenzionale di metri quadrati 117,00 e dalla annessa pertinenza ad uso orto di metri quadrati 400,00, rilasciata con determinazione n. 6715 del 24/06/2010 che ne stabiliva la durata fino al 31/12/2015 - procedimento attuale RAPPT0343/15RN02;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e nel rispetto di quanto previsto nel nullaosta idraulico di cui alla nota PC/2016/24897 del 20/09/2016 inviata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento;
4. di trasmettere inoltre al destinatario copia del predetto nullaosta idraulico;
5. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RAPPT0343/15RN02 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di BOSI Antonio - C.F. BSONTN54R13D458I e CHIARINI Federica - C.F. CHRFR71D54D458I, entrambi residenti in Faenza (RA), in seguito indicati come "Concessionario".

- - Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'uso a scopo di abitazione di una porzione dell'immobile Casa Guardia del Fiume Lamone in Via F.lli Rosselli 17 Faenza (RA) censito al N.C.E.U. del Comune di Faenza al Foglio 152/a Mapp. 119, costituita da una unità abitativa della superficie convenzionale di metri quadrati 117,00 e dalla annessa pertinenza ad uso orto di metri quadrati 400,00, già concesso con determinazione n. 6715 del 24.06.2010.

Articolo 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01.01.2016 e durata sino al 31.12.2021.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 5.081,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del

Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale in termine fisso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, calcolata sul corrispettivo globale di € 14.709,60 risulta superiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI

1. L'immobile, già in uso al concessionario, è concesso nello stato di fatto in cui si trova. Il concessionario si fa carico del pagamento della tariffa d'igiene ambientale e delle altre spese che per legge e consuetudine gravano sul conduttore.
2. Qualsiasi opera che possa alterare lo stato dell'immobile, comprese eventuali addizioni e migliorie, è vietata senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Spetta comunque al Concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni necessarie in relazione alle opere manutentive assentite.
3. Il concessionario è tenuto a provvedere all'ordinaria manutenzione per la conservazione del bene concesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria, non necessitano di autorizzazione scritta, ma sono soggetti invece a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
4. Nell'esecuzione dei lavori, il concessionario adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
5. Non potrà essere apportata alcuna variazione alla destinazione d'uso della porzione d'immobile concessa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Il concessionario si asterrà dall'interferire nell'utilizzo delle restanti parti dell'immobile riservate all'Amministrazione o concesse ad altri e dall'occuparle con beni mobili e animali.
6. Sono vietate le modificazioni dell'area esterna e le installazioni di recinzioni, serre, ripari, ricoveri, baracche e altri manufatti, anche di carattere precario;
7. Il concessionario consente in qualunque momento, previo avviso, l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione

concedente per eventuali verifiche. Il concessionario consente altresì in ogni momento l'accesso alle imprese incaricate dall'Amministrazione concedente per rilievi, accertamenti e interventi.

8. L'Agenzia concedente ha facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di revocare la concessione senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

9. E' vietato sub-concedere o affittare, anche in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. La concessione potrà essere rinnovata o prorogata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

11. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo del rilascio dell'immobile sgombrato da cose di qualsiasi genere e in buone condizioni d'uso. Qualora il concessionario non provveda entro la scadenza, l'Agenzia concedente procederà all'esecuzione a spese dell'interessato.

12. Il Concessionario s'impegna a tenere estranea l'Agenzia concedente da eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esercizio della concessione.

13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione - se necessaria - sono a carico del concessionario.

14. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario s'impegna a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie e molestie che dovessero insorgere nell'esercizio della concessione.

15. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza dalla concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.